

del personale.

2°) Esclusione dal beneficio di coloro che sono stati assunti in servizio dopo il 31 dicembre u. s. o che siano rimasti assenti per più di 3 mesi (esclusa le malattie).

3°) Esclusione dal beneficio di coloro che sono stati puniti con la sospensione o che siano classificati "insufficienti".

4°) Riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano stati puniti con la censura ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione.

5°) Riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato, per coloro che siano stati assunti dal 1° luglio al 31 dicembre 1932, per coloro che siano rimasti assenti per servizio militare e per coloro che siano rimasti assenti per un periodo maggiore ad un mese ed inferiore a tre mesi (esclusa le malattie).

6°) Applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica assorba quella dovuta a punizione.

Propone inoltre: